

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa — Lettonia) — Procedimento avviato da Boriss Cilevičs e a.

(Causa C-391/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Restrizione – Giustificazione – Organizzazione del sistema di istruzione – Istituti di istruzione superiore – Obbligo di impartire i programmi di studi nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Identità nazionale di uno Stato membro – Difesa e promozione della lingua ufficiale di uno Stato membro – Principio di proporzionalità)

(2022/C 408/07)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Latvijas Republikas Satversmes tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Boriss Cilevičs, Valērijs Agešins, Vjačeslavs Dombrovskis, Vladimirs Nikonovs, Artūrs Rubiks, Ivans Ribakovs, Nikolajs Kabanovs, Igors Pimenovs, Vitālijs Orlovs, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs, Inga Goldberga, Evija Papule, Jānis Krišāns, Jānis Urbanovičs, Ļubova Švecova, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Regīna Ločmele-Luņova, Ivars Zariņš

con l'intervento di: Latvijas Republikas Saeima

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che impone, in linea di principio, agli istituti di istruzione superiore l'obbligo di impartire gli insegnamenti esclusivamente nella lingua ufficiale di tale Stato membro, purché una siffatta normativa sia giustificata da motivi connessi alla tutela dell'identità nazionale di quest'ultimo, vale a dire che sia necessaria e proporzionata alla tutela dell'obiettivo legittimamente perseguito.

⁽¹⁾ GU C 359 del 26.10.2020.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen — Germania) — S/Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit

(Causa C-411/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24, paragrafi 1 e 2 – Prestazioni di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 4 – Prestazioni familiari – Esclusione dei cittadini di altri Stati membri economicamente inattivi durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante]

(2022/C 408/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Bremen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: S

Resistente: Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit